

BStGer RR.2012.35 vom 2. März 2012

Bundesstrafgericht, 2012-03-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2012.35

FR: TPF RR.2012.35 du 2 mars 2012

IT: TPF RR.2012.35 del 2 marzo 2012

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): ritiro del ricorso.

Volltext

Sentenza del 2 marzo 2012 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere
Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Elio Brunetti,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunal penale fed
erale Tribunal penale federal Numero dell'incarto: RR.2012.35

- 2 -

Visti: - il ricorso presentato il 23 febbraio 2012 da A. avverso la decisione di chiusura parziale del 23 gennaio 2012 con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente italiana di documentazione bancaria riguardante il conto n. 1 intestato a B. Ltd, Z., presso il C. SA a Lugano; - la lettera del 28 febbraio 2012 inviata dal patrocinatore del ricorrente, preannunciata telefonicamente il giorno stesso, con cui viene dichiarato il ritiro del ricorso e postulato l'esonero da ogni spesa processuale. Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 28 febbraio 2012 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 PA; - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc-

combente giusta l'art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrati- ve, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processua- li, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento; - che non è possibile esonerare il ricorrente da ogni spesa come da egli postu- lato, visto che seppur in termini contenuti grazie anche alla prontezza con cui l'avvocato del ricorrente ha opportunamente preannunciato il ritiro del grava- me, non si può negare che lo stesso ha comunque cagionato oneri di cancel- leria giusta l'art. 5 RSPPF, per cui un emolumento di poco sopra al minimo di cui all'art. 8 cpv. 3 RSPPF va comunque riscosso.

- 3 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 5 marzo 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Elio Brunetti, - Ministero Pubblico del Cantone Ticino, - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.